

~~STATUTO~~ Allegato "A" all'atto Repertorio numero 15899/12885.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

CASA DI RIPOSO "JACOPO BERNARDI"

PREMESSA

Nel 1853 l'Abate Dott. Jacopo Bernardi, insigne uomo di cultura, di carità, di governo, attento ai bisogni di questa Città che lo aveva accolto esule dal Veneto, raccolse attorno a se' un Comitato promotore cittadino con l'intento di dar vita ad un istituto per l'assistenza ai poveri. La scelta della sede cadde su quell'edificio che per secoli fu il monastero di S. Chiara e poi dopo alcuni passaggi di proprietà, centro della nascente congregazione degli Oblati di M.V. fondata dal P.P.B Lanteri.

Il vetusto edificio, in seguito espropriato dal Comune, fu acquistato dal Consiglio Provinciale di Pinerolo nel 1858 per dare vita al "Ricovero di Mendicità", riconosciuto come Ente morale con R.D. del 28/1/1859.

Nel 1862 aprì le porte "agli accattoni della Città e della Provincia di Pinerolo" come descritto nel R.D. del 28 gennaio 1859.

Con la legge 17 luglio 1890 divenne una I.P.A.B. e ricevendo lasciti e donazioni di benefattori pinerolesi e di Enti pubblici operò continui adeguamenti alla sua struttura e migliorò la sua gestione, incominciando ad accogliere anziani non solo indigenti, pur privilegiando sempre le sue originarie finalità. Il primo Statuto datosi all'atto della fondazione riconosciuta

con R.D. del 28.01.1859 come Ricovero di Mendicità per la Città

e il Circondario di Pinerolo venne riformato nel 1891, 1928,

1940 e nel 1953.

Nel 1940, in omaggio al suo Fondatore e primo Presidente, il

ricovero assunse la denominazione attuale di "Casa di Riposo

Jacopo Bernardi".

Nel 1954 la Provincia di Torino, che sin dal 1854 aveva eredi-

tato i beni della soppressa Provincia di Pinerolo, donò alla

Casa il complesso edilizio e le sue pertinenze.

L'Assemblea dei Soci il 29.05.1994 approvava un nuovo Statuto

che nel corso dell'iter burocratico seguito presso le autorità

tutorie, subiva alcune richieste di modifiche, ma esso non ebbe

mai l'approvazione definitiva.

Successivamente, in vista del passaggio dall'Ente da IPAB ad

Associazione O.N.L.U.S., l'Assemblea dei Soci in data

29.05.1999 approvava un nuovo Statuto.

Il presente Statuto riconferma la sua adesione ai principi

istitutivi e trasformando l'Istituzione da IPAB ad Associazione

con personalità giuridica di diritto privato intende portarle

un nuovo sviluppo qualificandola sempre più come servi- zio so-

ciale per gli anziani, mantenere i legami con la Città e la

Provincia, al fine di conservare la sua caratteristica di

istituzione "aperta" di natura apolitica, senza finalità di lu-

cro e tesa all'accettazione di nuovi Soci che ne garantisca-no

l'avvenire.

Articolo 1

ISTITUZIONE

E' costituita in Pinerolo l'Associazione di diritto privato denominata "Associazione Casa di Riposo Jacopo Bernardi - E.T.S. (Ente del Terzo settore)", (l'Ente manterrà la denominazione precedente - O.N.L.U.S. -sino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), che d'ora in avanti verrà chiamata "Associazione".

Essa è regolata dal presente Statuto e, per quanto, esso non disponga, dal Codice Civile e dalle leggi vigenti; le variazioni all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.ro 43-29998 del 02 maggio 2000 ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato.

L'Associazione ha sede in Pinerolo Via Ortensia di Piossasco, 38, presso la Casa di Riposo stessa.

L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità e solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore degli Anziani. La sua attività principalmente consiste nell'assicurare agli anziani le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connes-

se o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Articolo 2

FINALITA'

L'associazione ha come scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

1. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività così come disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017: in tale contesto l'Associazione in particolare si prefigge la promozione e l'inclusione affinché ogni persona possa rappresentare una più efficace risorsa per la comunità

anche attraverso:

- a) l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- b) l'attuazione del principio di sussidiarietà e di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- c) lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
- d) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
- e) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
- f) la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
- g) la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali;
- h) il superamento di tutte le forme di disagio sociale;
- i) l'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
- j) lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute.

Nello specifico, l'Associazione in ambito sanitario promuove e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario naziona-

le.

In particolare, per il raggiungimento di tale fine,

l'Associazione potrà:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;

- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;

- favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e pronto intervento;

- organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;

- favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati e degli ulteriori destinatari degli interventi solidaristici individuati nelle strategie di intervento dell'Associazione;

- favorire servizi socio sanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;

- realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili;

- promuovere iniziative di beneficenza al fine di arrecare sol-

lievo ai malati e anziani gestire programmi di assistenza e or-

ganizzazione di eventi per il benessere psichico dei degenti

ospedalieri e anziani ospiti in Rsa;

- attivare campagne di sensibilizzazione e raccolte fondi a fi-

ni umanitari e solidaristici promuove attività e politiche di

difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;

- erogare e/o favorire interventi e prestazioni sanitarie ivi

comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato in G.U. n. 129 del 6

giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, per il raggiungimento di tale fine,

l'Associazione potrà: erogare sussidi di natura monetaria in

caso di vecchiaia, infortunio e invalidità; stipulare conven-

zioni con cooperative, operatori qualificati ed altri soggetti

deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che

richiedono assistenza domiciliare; erogare sussidi, servizi e

prestazioni al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione

della famiglia e delle sue esigenze; stipulare convenzioni con

operatori economici per ridurre o rendere più sostenibile

nell'interesse dell'associato e dei suoi familiari il costo di

beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle

sue esigenze; erogare interventi e servizi sociali ai sensi

dell'articolo 1 comma 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000 n. 328

e successive modificazioni ed integrazioni, e interventi, ser-

vizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e

alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

L'Associazione oltre a poter esercitare le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117/20017 e successive modificazioni ed integrazioni, può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'Associazione può esercitare anche attraverso il sistema del Crowdfunding attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta

utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Articolo 3

PATRIMONIO - PROVENTI

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi: dalla dotazione iniziale costituita da tutto il patrimonio già di proprietà della IPAB Casa di Riposo Jacopo Bernardi ed in particolare:

- PATRIMONIO INDISPONIBILE costituito dalla Sede originaria, donata dalla Provincia di Torino nel 1954 e successivamente ampliata ed ammodernata, nella quale essa opera la cui rendita catastale ammonta a € 20.939.82.

Articolo 4

Ospiti

Le norme per l'ammissione e le dismissioni degli ospiti sono stabilite nel Regolamento interno.

La Casa di Riposo, secondo la sua tradizione, assicura l'assistenza religiosa nel rispetto del culto al quale gli Ospiti appartengono e della loro libertà di adesione.

Gli Ospiti possono essere dimessi per gravi motivi nei casi

previsti dal Regolamento Interno.

Articolo 5

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Requisiti:

Allo scopo di favorire un'attiva partecipazione della cittadinanza alla vita dell'Associazione, possono essere Soci della stessa, cittadini italiani o stranieri maggiorenni residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, che condividono le finalità dell'Associazione.

Possono inoltre essere Soci, Associazioni ed Enti sia pubblici che privati, aventi attività, finalità e scopi coincidenti, attinenti o, comunque, non in contrasto con quelli dell'Associazione medesima.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dei Soci alla vita associativa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione, suddivisi per tipologia.

Tipologie:

a) Soci benemeriti:

- quelli che svolgono attività all'interno dell'Associazione

rivolta all'assistenza degli Ospiti e/o che provvedono anche in forma mediata e/o parziale al loro sostentamento morale e materiale;

- quelli che versano un contributo "una tantum" nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'Assemblea ordinaria dei Soci.

b) Soci ordinari:

- quelli che partecipano alla vita associativa e che versano una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'Assemblea ordinaria dei Soci. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili sia a soci che a terzi e non sono rivalutabili. Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone. Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione ovvero libro sei soci, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, facendone richiesta scritta a detto consiglio di amministrazione il quale ne consentirà l'esame personale.

Ammissione dei soci:

L'ammissione avviene su domanda degli interessati. Al consiglio di Amministrazione compete in via esclusiva la facoltà di accettare la richiesta di ammissione entro sessanta giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro dei

soci. La non accettazione dovrà essere motivata.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere entro sessanta giorni, a pena di decadenza, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

La qualifica di Socio decorre dall'anno solare nel quale è avvenuta l'ammissione.

I Soci benemeriti e i Soci ordinari partecipano con diritto di parola e di voto alle Assemblee ordinarie e straordinarie, eleggono i componenti dei vari organi la cui elezione è di loro competenza, possono approvare e modificare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, entro il 31/03 di ogni anno, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto con raccomandata A/R al Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;

b) per decadenza e cioè per la perdita dei requisiti in base alla quale è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione motivata da:

- sopraggiunta lite pendente con la Casa di Riposo;

- inosservanza delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nel Regolamento interno o le disposizioni emanate dagli organi competenti;

- aver cagionato danno, moralmente o materialmente, all'Associazione;

- morosità nel pagamento dei contributi e delle quote.

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso alla prima successiva Assemblea.

Il recesso ha effetto immediato e non dà diritto alla ripetizione di quanto eventualmente versato all'Associazione. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause di esclusione il socio può essere ammesso. Coloro che a titolo di liberalità faranno occasionalmente delle erogazioni verranno iscritti nel registro degli "AMICI E SOSTENITORI DELLA CASA DI RIPOSO JACOPO BERNARDI".

Articolo 6

ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione un bilancio redatto nel rispetto di quanto previsto in materia dal codice del Terzo settore e sue modificazioni.

Il termine ordinario di 120 giorni può essere esteso a 180

giorni in presenza di particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto dell'ente.

Il bilancio così formato, una volta approvato dell'Assemblea, è depositato negli appositi Registri richiesti dal Codice del Terzo settore a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il Bilancio è accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo e di revisione ove costituito.

Articolo 7

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione e lo sviluppo delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili, gli avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri E.T.S. (altre Onlus) che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. La perdita o il disavanzo di gestione verrà coperta nei modi e nei tempi decisi dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;

e) il Revisore legale dei conti, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Articolo 9 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Generalità:

L'Assemblea è l'organo sovrano e deliberante dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipazione e di voto all'Assemblea tutti i Soci iscritti da almeno 30 giorni ed in regola con il versamento della quota annuale di associazione. Ciascun socio esprime un voto e può ricevere al massimo due deleghe. Il voto si esercita in modo palese.

L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio annuale.

Convocazione dell'Assemblea:

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie possono essere convocate, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo:

- per decisione del Consiglio di Amministrazione: in tal caso sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione a comunicare ai Soci la data convocazione e l'ordine del giorno con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, utilizzando il mezzo di comunicazione che riterrà più opportuno a patto che risulti

idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. In tutti i casi provvederà inoltre, all'affissione della convocazione nella bacheca presso la sede sociale.

- su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un quinto di tutti i Soci.

Nel caso in cui siano presenti la totalità dei Soci (in proprio o per delega), dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, si configura la fattispecie dell'Assemblea totalitaria, organo deliberante a tutti gli effetti.

Articolo 10

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno di tutti i Soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e può essere convocate anche un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Per le modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria dei soci delibera in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti ed in seconda convocazione, che non può tenersi lo stesso giorno della prima, con la presenza di metà degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del pa-

trimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la

presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto

esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle dele-

ghe in numero superiore a due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza, dal Vi-

ce-Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal membro più

anziano del Consiglio di Amministrazione presente all'Assem-

blea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segre-

tario in carica o, in sua assenza e per quella sola Assemblea,

da persona scelta dal Presidente fra i Soci presenti.

Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno

o lo richieda la legge di chiamare un notaio a redigere il ver-

bale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda

convocazione, con maggioranza dei Soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda

convocazione, con maggioranza dei Soci intervenuti.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano

tutti i Soci anche assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 11

FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione

del Presidente e per argomenti di particolare importanza, ovvero per l'elezione delle cariche sociali o quando ne faccia richiesta un terzo degli intervenuti, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

Articolo 12

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

1. La relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sulla attività svolta dalla Associazione;
2. Il bilancio dell'esercizio annuale corredato dalle eventuali relazioni dell'Organo di Controllo e di Revisione se presenti;
3. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. La nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione;
5. Gli altri argomenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno di sottoporre al suo esame;
6. Approva i regolamenti;
7. Delibera sull'impugnazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione che respingono le domande di ammissione di un socio;
8. Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

1. Modifiche allo Statuto

2. Modifiche alla struttura e tipologia dell'Associazione

3. Scioglimento dell'Associazione.

Articolo 13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto di cinque membri, eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci. E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune di Pinerolo ed un rappresentante designato dalla Città Metropolitana di Torino.

Nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione convocata dal Consigliere Anziano, si procederà ad eleggere il Presidente ed il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri non sono rieleggibili per più di tre mandati consecutivi.

Possono essere eletti componenti il Consiglio di Amministrazione anche coloro che non sono soci dell'Associazione, fermo restando l'impegno, pena la decadenza, della loro richiesta di iscrizione a Soci entro la prima convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è il Direttore

della Casa di Riposo e/o l'Economo.

In caso di morte o di dimissioni, o di esclusione di un Amministratore, compreso il Presidente, l'Assemblea dei Soci provvede alla sostituzione dell'Amministratore mediante nuove elezioni da tenersi nella prima Assemblea dei Soci, regolarmente convocata dal Consiglio di Amministrazione non oltre un mese dal verificarsi dell'evento.

Il nuovo Amministratore eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione stesso.

I Rappresentanti nominati dal Comune di Pinerolo e dalla Provincia di Torino vengono sostituiti dagli Enti stessi e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Rappresentante sostituito.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per i seguenti motivi:

- a) assenza ingiustificata per 4 sedute consecutive;
- b) sopraggiunta lite pendente con la Casa di Riposo;
- c) inosservanza delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nel Regolamento interno o le disposizioni emanate dagli organi competenti;
- d) aver cagionato danno, moralmente o materialmente, all'Associazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, constatare se ricorrano i motivi che ne legittimano l'esclusione.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi pote-

ri sia per l'ordinaria che straordinaria amministrazione della Casa di Riposo nulla eccettuato ed escluso salvo quelli di competenza delle Assemblee ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta, inoltre, in tutti i casi di urgente necessità su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno 3 membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, viene convocato con un preavviso di ameno 5 (cinque) giorni, utilizzando il mezzo di comunicazione che il Presidente riterrà più opportuno a patto che risulti idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

La convocazione recherà gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di assoluta necessità la convocazione potrà essere effettuata anche senza preavviso.

Il Consiglio di Amministrazione, validamente costituito (presenza della metà più uno dei componenti con diritto di voto), delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 14

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre l'ordine del giorno delle Assemblee dei Soci,

il bilancio da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte

del Presidente;

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finan-

ziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e dare pareri

vincolanti;

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame

dal Presidente;

e) procedere all'inizio di ogni anno sociale, o comunque in

caso di necessità, alla revisione degli elenchi dei Soci per

accettare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun

Socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contra-

rio;

f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione

dei nuovi Soci;

g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione

ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino

l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresen-

tanti da scegliere tra i Soci.

h) predisporre, modificare, ampliare e/o correggere il regola-

mento interno, contenente le norme di esecuzione del presente

Statuto, per l'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria

dei Soci.

i) Predisporre facoltativamente il bilancio preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle sue fun-

zioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive e di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta, per alzata di mano, in base al numero di presenti.

Articolo 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è scelto dai membri del Consiglio di Amministrazione, resta in carica un quinquennio e può essere rieletto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresentanza, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi, fermo restando l'obbligo di ordinaria amministrazione prevista nei confronti dell'Amministratore Unico.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni e adotta, in casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari informandone tempestivamente il Consiglio stesso.

Il Presidente può delegare al Vice-Presidente o ad altri membri del Consiglio di Amministrazione parte dei suoi compiti in iva transitoria o permanente.

In caso di dimissioni e/o di decesso del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

Il Vice-Presidente, dopo il ripristino del numero dei consiglieri, tramite la loro nomina, a cura dell'Assemblea dei Soci, procederà a convocare il Consiglio di Amministrazione entro il mese successivo, per l'elezione del successore, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente decade dalla propria carica in analogia a quanto previsto all'art. 13 lettere a-b-c-d.

Articolo 16

IL DIRETTORE

L'Associazione è retta da un Direttore assunto dal Consiglio di Amministrazione, per chiamata diretta o selezione, il quale è tenuto ad applicare le decisioni del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile delle decisioni che assume in proprio, nell'ambito della sfera di competenze attribuitegli dal Regolamento; redige i verbali e predispone le deliberazioni e gli atti che competono al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci; assiste alle aste, alle gare e trattative private, cura la ri-

scoSSIONE dei crediti e il pagamento dei debiti assunti dalla Casa, redige il bilancio d'esercizio da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

E' capo del personale e cura l'amministrazione dell'Ente sotto l'aspetto economico, finanziario, contrattuale e l'osservanza dei regolamenti. Svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci.

Articolo 17

ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri

scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 18

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19

EMOLUMENTI DELLE CARICHE

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e di revisione, ove nominati, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20

ESTINZIONE

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. Garante della inalienabilità della proprietà della Casa di Riposo è la Provincia di Torino che nel 1954 ha donato il complesso edilizio e le sue pertinenze con i vincoli di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7-3781 del 22 maggio 1954.

Firmato in originale: PAOLO FERRATO - FEDERICA MASCOLO NOTAIO.